

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 18 febbraio 2020, n. 34

DGR 22/2020 - L.R. 17 dicembre 2018, n. 57. Modalità attuative e di gestione del "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere". Adozione del form online da utilizzare per l'attivazione e la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. Definizione dei contenuti e del formato materiale del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. Definizione dei caratteri alfanumerici che compongono il CIS – Codice Identificativo di Struttura.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
- Vista la L. n. 444 del 17/07/1994;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto il D. Lgs. 118/2011;

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O. e letta e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.

Premesso che

La **Legge Regionale n. 49/2017** "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive od uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici" e ss. mm. e ii., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 4 dicembre 2017, ha disciplinato la materia della **rilevazione dei dati sui flussi turistici**. In particolare, prevede che:

- a) la rilevazione dei dati sui flussi turistici a fini statistici riguarda tutte le strutture turistiche ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione;
- b) i titolari delle predette strutture ricettive, senza esclusione alcuna, sono tenuti ad inviare i dati sul movimento turistico all'Agenzia REgionale del Turismo Pugliapromozione mediante l'apposito applicativo informatico denominato SPOT (Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico);
- c) la rilevazione dei dati sul movimento turistico avviene giornalmente e la trasmissione deve avvenire, inderogabilmente, entro il giorno 10 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente;
- d) le funzioni di verifica dell'avvenuta trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive tramite il Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico sono esercitate dall'Agenzia REgionale del Turismo Pugliapromozione;
- e) l'Agenzia Pugliapromozione provvede, nei termini indicati, all'estrazione dal sistema dell'elenco delle strutture inadempienti e successivamente a comunicarne gli esiti a ciascun Comune, in ragione della relativa competenza territoriale;
- f) le competenze in materia di vigilanza, controllo, contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative correlate agli obblighi di comunicazione sanciti dalla L.r. 49/2017, inerenti la trasmissione dei dati sui flussi turistici, sono attribuite ai Comuni (Polizia locale), che incamerano i proventi delle sanzioni irrogate;

- g) il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista nei confronti delle strutture inadempienti è disciplinato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

L'allegato 1 della circolare ISTAT prot. n. 0545168/19 dell'11.03.2019 classifica gli esercizi ricettivi in "esercizi alberghieri" ed "esercizi extralberghieri", a loro volta suddivisi in "esercizi complementari" e "alloggi privati in affitto" e questi ultimi in "Bed and breakfast" e "Altri alloggi privati". Nella categoria "**Altri alloggi privati**" sono ricomprese tutte le altre tipologie di alloggio privato in locazione, diverse dai Bed and Breakfast, che, anche se non espressamente disciplinate dalle normative riguardanti gli esercizi ricettivi collettivi, sono contemplate dalle varie leggi regionali.

In tale categoria ("Altri alloggi privati") rientrano le **locazioni turistiche**, intendendo per esse "gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998".

La Regione Puglia, con **Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57** "Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49", pubblicata sul BURP n. 161 supplemento del 20/12/2018, ha inserito, integrandola, nella **L.R. 49/2017 il Capo II Bis "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere"** che attribuisce il "**Codice Identificativo di Struttura**" (CIS).

Soggetti destinatari della norma sono le **strutture turistiche ricettive non alberghiere**, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) che dovranno acquisire, secondo le modalità stabilite, un apposito Codice identificativo di struttura (CIS), di ogni singola unità ricettiva.

Il CIS, al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, dovrà essere riportato nelle offerte commerciali e nella pubblicità con qualsiasi mezzo realizzate (scritti, stampati, supporti digitali, siti internet, ecc.).

Per rendere operative tali finalità, **l'art. 10 ter, comma 2, della citata L.R. n. 57/2018** prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa la Giunta regionale disciplini le modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

Al fine di consentire la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e l'attribuzione del Codice Identificativo di Struttura (CIS), è stato realizzato un applicativo informatico che consente l'attribuzione del CIS a tutti i soggetti destinatari, individuati dalla L.R. n. 57/2018, art. 10 bis, che andranno a popolare il "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" aperto alla consultazione integrale per i soggetti autorizzati e alla consultazione parziale per tutti gli altri soggetti.

Considerato che

Con **DGR n. 22/2020 (pubblicata sul Burp n. 19 dell'11 febbraio 2020)**, la Giunta Regionale ha deliberato:

1. di approvare il documento "Integrazioni alle Disposizioni operative e di gestione del Sistema Informativo Regionale Turistico SIRTUR - Modalità attuative di tenuta e gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" (Allegato n. 1), quale parte integrante al provvedimento al fine di dare attuazione alle procedure amministrative consequenziali all'istituzione ed alla gestione del "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere";
2. di stabilire che l'obbligo di indicare e di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato decorre dal 1° giugno 2020;

3. **di demandare al Dirigente regionale della Sezione Turismo:**
 - a) **l'adozione della modulistica da utilizzare per l'attivazione e la gestione del predetto Registro;**
 - b) **la definizione dei contenuti e del formato materiale del medesimo Registro;**
 - c) di provvedere all'eventuale attività di adeguamento e modifica delle previste procedure attuative e di gestione del Registro ove intervengano innovazioni legislative, ovvero contesti operativi che individuino ottimizzazioni delle modalità operative e procedurali indicate nelle disposizioni riportate nell'allegato 1 della predetta DGR;
 - d) di sovrintendere alla tenuta del Registro e di impartire le opportune direttive al soggetto gestore;
 - e) di provvedere all'adozione di ogni atto consequenziale.
4. individuare quale soggetto preposto alla gestione e alla tenuta materiale del Registro l'Agenzia regionale del Turismo Puglia-promozione che dovrà provvedere all'espletamento di tutte le attività connesse, ivi compresi il trattamento e l'elaborazione dei dati.

L'Allegato 1 della predetta DGR evidenzia che la Regione Puglia, nell'ambito dell'innovazione, sostenibilità e promozione delle tematiche turistico – culturali, si sta dotando di un "Ecosistema digitale, a livello regionale, del Turismo e della Cultura".

Tale processo di evoluzione coinvolge anche il **DMS – Digital Management System** della Regione Puglia, candidato a diventare l'unico punto di accesso a tutti i servizi digitali dell'ecosistema: gli operatori possono accedere a tutti i servizi digitali turistici - culturali da un'unica porta d'ingresso, con un'unica utenza, tramite l'indirizzo web www.dms.puglia.it.

Il suddetto allegato sottolinea che la L.R. 57/2018 ha istituito il "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" che attribuisce il Codice Identificativo di Struttura (CIS).

Il CIS è un codice alfanumerico che identifica univocamente la struttura all'interno del territorio regionale. Il CIS viene attribuito automaticamente dai servizi digitali del DMS secondo la procedura già approvata con la DGR 22/2020 e resta associato alla struttura per tutta la durata dell'attività, fino ad esplicito annullamento.

Il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere è un elenco, a formazione progressiva ed aggiornato quotidianamente, contenente tutte le strutture ricettive non alberghiere, tra cui sono compresi anche gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità turistiche.

Il Registro delle strutture ricettive non alberghiere è realizzato in formato elettronico. Sono previste due versioni di tale Registro: la prima, ad accesso riservato, accessibile tramite il Dms, all'indirizzo www.dms.puglia.it, contiene tutti i dati delle strutture ricettive non alberghiere, così come inseriti da parte degli utenti; la seconda, di pubblica consultazione, comprende soltanto alcune di tali informazioni, nel rispetto della salvaguardia e tutela dei dati personali, ed è consultabile online sui portali istituzionali.

L'art. 10 quater della L.R. 57/2018 obbliga tutti i soggetti destinatari (come individuati nell' art. 10 bis) a riportare il CIS in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali utilizzati a scopo di pubblicità, promozione o commercializzazione dell'offerta ricettiva. Per effetto dello stesso articolo, anche i soggetti che effettuano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti destinatari, devono pubblicare il CIS sugli strumenti utilizzati.

Pertanto, i **soggetti interessati** dall'applicazione della L.R. 57/2018 (Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere e CIS – Codice Identificativo di Struttura) sono:

1. **i gestori** delle strutture ricettive extra-alberghiere, come definite agli artt. 14, 23, 39, 41, 43 della L.R. 11/1999, dalla L.R. 42/2013, dalla L.R. 27/2013;

2. coloro che locano, in tutto o in parte, alloggi per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998.

Sono definite **strutture ricettive extra alberghiere**, ai fini della L.R. 57/2018:

- i villaggi turistici, i campeggi, le mini-aree di sosta, gli ostelli della gioventù, le residenze turistiche o residence, le case e appartamenti per vacanza, le case per ferie, gli esercizi di affittacamere (artt. 14, 23, 39, 41 e 43 della L.R. 11/1999);
- le attività agrituristiche con ricettività (L.R. 42/2013);
- le attività ricettive di Bed and Breakfast, sia a conduzione familiare sia in forma imprenditoriale (L.R. 27/2013).

Il sistema provvede automaticamente ad attribuire alle strutture ricettive extralberghiere già registrate nel DMS (esclusi gli alloggi locati per finalità turistiche) il **Codice Identificativo di Struttura (CIS)** e ad inserire ognuna di essa nel Registro Regionale delle Strutture Ricettive Non Alberghiere.

A decorrere dal 2 marzo 2020, il CIS sarà ricavabile anche attraverso il servizio "Stampa CIS" disponibile nell'Area Riservata del DMS.

Tale CIS resta associato alla struttura per tutta la durata dell'attività, viene sostituito automaticamente da un nuovo codice solo in caso di cambio di tipologia e/o di sotto-tipologia e/o di classificazione ed è annullato in caso di cessazione dell'attività comunicata tramite DMS.

Il CIS è riportato, a partire dalla data di pubblicazione della predetta DGR, sulla Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) in corso di validità che deve essere opportunamente stampata dall'operatore turistico.

I **gestori dell'offerta locativa**, di cui alle locazioni turistiche definite dal comma 2 dell'art. 10 *bis* della L.R. 57/2018, sono tenuti, invece, ad effettuare, a partire dal 2 marzo 2020, la registrazione della struttura/strutture offerta in locazione all'interno del DMS, utilizzando il servizio digitale "Aggiungi locazione turistica".

Tanto premesso,

Visti:

la L.R. 49/2017

la L.R. 57/2018

la DGR 22/2020

si propone al Dirigente della Sezione l'adozione del conseguente provvedimento di approvazione della modulistica online da utilizzare per l'attivazione e la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere, la definizione dei contenuti e del formato materiale del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere, la definizione dei caratteri alfanumerici che compongono il CIS – Codice Identificativo di Struttura.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e ss.mm.ii.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente del Servizio interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. e dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo;
richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A


Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- di **approvare** il form online da utilizzare per l'attivazione e la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere, così come definite in seno all'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
- di **approvare** i contenuti e il formato materiale del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere, così come definiti in seno all'Allegato 1 del presente provvedimento;
- di **approvare** i caratteri alfanumerici che compongono il CIS – Codice Identificativo di Struttura, così come definiti in seno all'Allegato 1 del presente provvedimento;
- di **approvare** i modelli di attestazione di avvenuta comunicazione dei dati relativi alla locazione turistica allegati al presente provvedimento quali parti integranti (ALL. 2 e 3);

- di **dare atto** che il presente provvedimento:
 - è immediatamente esecutivo
 - si compone di n. 18 pagine, di cui 11 di allegati;
 - è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via F. Lattanzio, 29 – 70126 Bari;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

- di **trasmettere** il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta regionale;
- di **disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di **notificare** il presente provvedimento all'Agenzia Regionale del Turismo – Pugliapromozione e alla società in house Innovapuglia S.p.A..

**Il Dirigente della Sezione Turismo
Dott. Salvatore Patrizio Giannone**

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO: Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio****SEZIONE TURISMO****SERVIZIO SVILUPPO del TURISMO****ALLEGATO 1**

Adozione del form online da utilizzare per l'attivazione e la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. Definizione dei contenuti e del formato materiale del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. Definizione dei caratteri alfanumerici che compongono il CIS – Codice Identificativo di Struttura.

1) Form online da utilizzare per l'attivazione e la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

Nel presente paragrafo viene illustrata in dettaglio la procedura di registrazione al Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere delle locazioni ad uso turistico e il relativo form online, costituito da campi da compilare con i relativi dati richiesti.

Ciò in quanto, per tutte le altre strutture extralberghiere:

- se già esistenti e registrate al DMS alla data di pubblicazione della DGR 22/2020, il sistema provvede automaticamente ad attribuire il **Codice Identificativo di Struttura (CIS)**, che sostituisce eventuale altro codice attribuito in precedenza, e ad inserire ognuna di essa nel Registro Regionale delle Strutture Ricettive non Alberghiere. Il CIS è riportato sulla Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) in corso di validità che deve essere opportunamente stampata dall'operatore turistico;

- se avviate e registrate nel DMS dopo la pubblicazione della DGR 22/2020, il sistema provvede ad attribuire il **Codice Identificativo di Struttura (CIS) al momento della convalida della Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS)** che, parimenti, deve essere opportunamente stampata dall'operatore turistico.

In entrambi i casi viene inviata una notifica all'indirizzo mail della struttura indicato nella CPS.

Con riferimento alle locazioni ad uso turistico, per avviare la procedura finalizzata all'iscrizione nel Registro de quo e all'ottenimento del CIS, l'utente deve accedere innanzitutto accedere al DMS, all'indirizzo www.dms.puglia.it. In coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale, la registrazione e l'accesso al DMS vengono effettuati attraverso il sistema SPID – livello 2 (persona/cittadino). L'utente deve cliccare sulla voce "ACCEDI O REGISTRATI CON SPID", selezionare il proprio fornitore SPID (Identity Provider) tra quelli elencati e seguire la procedura di accesso specifica.

Conclusa la fase di accesso SPID, l'utente accede alla propria Area Riservata dove sono presentati tutti i servizi digitali disponibili per l'utente stesso in qualità di Cittadino.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO: Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio**

SEZIONE TURISMO

SERVIZIO SVILUPPO del TURISMO

All'interno dell'Area Riservata, deve cliccare su "Aggiungi locazione turistica" e compilare i campi che sono di seguito individuati:

- **dati anagrafici del gestore dell'offerta locativa, parzialmente compilati con i dati ricavati dall'Identity Provider.** In particolare: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale (precompilati e non modificabili); un flag per indicare se si tratta di "persona fisica" o "persona giuridica"; stato, provincia, comune, CAP, via, civico di residenza nonché indirizzo a cui inviare le comunicazioni se diverso dalla residenza; telefono; mail (precompilato ma modificabile); PEC. In caso di "persona giuridica", vengono chiesti anche i seguenti campi (tutti obbligatori): ruolo, ragione sociale, partita IVA/CF, stato, provincia, comune, CAP, via, civico della sede legale; telefono, mail e PEC della sede legale.
- **Dati relativi all'unità immobiliare da dare in locazione:** denominazione (che deve corrispondere con la denominazione che sarà utilizzata per la promozione e commercializzazione); provincia, comune, località, CAP, via, civico, scala, piano e interno; foglio, particella e subalterno; titolo di disponibilità dell'immobile; numero delle camere destinate alla locazione; numero dei posti letto destinati alla locazione; numero dei bagni destinati alla locazione; flag per indicare l'accessibilità ai disabili; flag per indicare l'accessibilità agli animali; periodi di disponibilità.

Dopo aver cliccato su "Invia Registrazione", la locazione turistica risulterà registrata nel DMS. Al termine, il sistema attribuirà il CIS e consentirà il download del documento PDF "Comunicazione Locazione Turistica", contenente tutti i dati inseriti, compreso il CIS assegnato. L'attività sarà inoltre inserita nel Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

La richiesta inserita non è soggetta a convalida.

Il CIS viene mostrato a video all'utente e viene inviata una mail ordinaria al gestore, se persona fisica, o, in caso di gestore persona giuridica, una PEC all'impresa e una mail ordinaria al titolare/rappresentante legale con comunicazione del CIS ed indicazione che eventuali modifiche ai dati inseriti potranno essere effettuate esclusivamente dal gestore o suo delegato attraverso la propria area personale all'interno del DMS

Il gestore della locazione turistica ha accesso alle informazioni inserite nella richiesta trasmessa:

- in sola lettura con riferimento ai dati anagrafici che riguardano il gestore e/o l'impresa (nel caso di gestore persona giuridica), e ai dati catastali dell'immobile inserito,
- in lettura/scrittura in relazione a : indirizzo di residenza e eventuale indirizzo dove ricevere le comunicazioni se il gestore è persona fisica; indirizzo di residenza del titolare/rappresentante legale e sede legale se il gestore è persona giuridica; telefono, mail e PEC; dati descrittivi dell'immobile, quali numero di posti letto, numero camere locate, numero bagni, periodi di disponibilità, accessibilità disabili e animali.

Il gestore può prendere visione del CIS attribuito e del suo stato; è previsto il servizio attraverso cui è possibile il documento PDF contenente il CIS e i dati dell'immobile a cui è



**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO: Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio****SEZIONE TURISMO****SERVIZIO SVILUPPO del TURISMO**

stato attribuito, oltre al documento PDF "Comunicazione Locazione Turistica", contenente tutti i dati inseriti.

Il CIS può essere annullato o sospeso attraverso appositi servizi previsti nella piattaforma.

In particolare, il gestore dell'offerta locativa:

- sospende il CIS quando decide di rendere l'immobile non disponibile temporaneamente alla locazione. Il CIS sospeso non può essere utilizzato per promuovere l'offerta locativa, ma può essere riattivato in qualunque momento attraverso un apposito servizio del DMS. Alla riattivazione, il CIS resta invariato;

- annulla il CIS quando decide di rendere l'immobile definitivamente indisponibile alla locazione. A seguito dell'avvenuto annullamento, tutti i dati inseriti nella Comunicazione non possono essere più modificati e non è possibile scaricare il documento PDF contenente il CIS. Il CIS annullato non può più essere utilizzato né è possibile riattivarlo (è possibile solo ripetere la procedura di registrazione).

La piattaforma memorizza la cronologia di tutte le operazioni effettuate, con indicazione della data e dell'utente che l'ha effettuata.

Il gestore può delegare una terza persona per la gestione degli adempimenti telematici previsti dalla normativa regionale, tramite il servizio "Gestione delegato" presente nel DMS. La persona delegata riceve una comunicazione circa l'avvenuta delega.

A seguito di validazione di una CPS relativa all'anno successivo, in cui è presente un cambio di sottotipologia che comporta, quindi, l'aggiornamento del CIS, l'utente riceve nel messaggio, tramite e-mail, di avvenuta validazione anche un avviso che lo informa circa l'aggiornamento del CIS non appena sarà efficace la dichiarazione validata.

I referenti comunali (o loro delegati), i funzionari regionali e dell'ARET Pugliapromozione, i rappresentanti delle forze dell'ordine competenti in materia, in qualità di utenti abilitati, potranno visualizzare, per finalità esclusivamente istituzionali, il Registro contenente l'elenco delle strutture extralberghiere e delle locazioni turistiche con relativo CIS. Gli utenti abilitati possono effettuare specifiche ricerche applicando sul Registro filtri coerenti con le colonne visualizzate. Il sistema prevede la funzionalità che consente l'export in versione foglio di calcolo di tutti i dati di dettaglio delle locazioni turistiche e degli esercizi ricettivi registrati.

2) Definizione dei contenuti e del formato materiale del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

Il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere è realizzato in formato elettronico. Sono previste due versioni di tale Registro: la prima, ad accesso riservato, accessibile tramite il Dms, contiene tutti i dati delle strutture ricettive non alberghiere, così come inseriti da parte degli utenti; la seconda, di pubblica consultazione, comprende





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO: Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio**

SEZIONE TURISMO

SERVIZIO SVILUPPO del TURISMO

soltanto alcune di tali informazioni, nel rispetto della salvaguardia e tutela dei dati personali, ed è consultabile online sui portali istituzionali.

a) Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere ad accesso riservato

Oltre al CIS e al relativo stato (attivo, sospeso, annullato), gli altri campi del Registro ad accesso riservato coincidono con quelli indicati al precedente punto 1), e corrispondono ai campi del form compilato dagli utenti.

b) Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere di pubblica consultazione

I campi del Registro aperto alla pubblica consultazione sono i seguenti: CIS, denominazione, tipologia, indirizzo completo in cui è ubicata la struttura ricettiva extralberghiera / alloggio dato in locazione ad uso turistico.

3 Definizione dei caratteri alfanumerici che compongono il CIS – Codice Identificativo di Struttura.

Il CIS – Codice Identificativo di Struttura è costituito da 19 caratteri alfanumerici. E' strutturato nel seguente modo: le prime 2 lettere indicano la provincia di appartenenza, i successivi 6 caratteri indicano il codice ISTAT del Comune in cui è ubicato l'immobile, le successive 2 cifre identificano il tipo di struttura, secondo la seguente tabella:

Villaggi turistici	11
Campeggi	12
Mini aree di sosta	13
Ostelli della gioventù	21
Residence	31
Case e appartamenti vacanze	32
Case per Ferie	41
Affittacamere	42
Agriturismo con ricettività	51
Bed and Breakfast familiare	61
Bed and Breakfast imprenditoriale	62
Locazioni turistiche	91





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO: Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio**

SEZIONE TURISMO

SERVIZIO SVILUPPO del TURISMO

Le successive 2 cifre identificano la classificazione della struttura secondo la seguente tabella, con la precisazione che per tutte le tipologie di struttura per cui non è prevista una classificazione viene indicato "00";

1 Stelle	1S
2 Stelle	2S
3 Stelle	3S
4 Stelle	4S
1 Cat	1C
2 Cat	2C
3 Cat	3C

Le ultime 7 cifre sono relative al codice identificativo, ossia l'idSR per le strutture ricettive già registrate nel DMS (eventualmente preceduto da "zeri" al fine di raggiungere la lunghezza prescritta di 7 cifre) e il numero progressivo, a partire da 0000001, per le locazioni turistiche.

Il gestore dell'offerta locativa (locatore) deve richiedere un CIS per ogni unità immobiliare che intende locare.

**IL DIRIGENTE della SEZIONE TURISMO
Dot. Patrizio GIANNONE**



Comunicazione Locazione Turistica - Persona Fisica

Allegato 2

Denominazione

LOCAZIONE TURISTICA (ALTRI ALLOGGI PRIVATI)

INFORMAZIONI LOCAZIONE TURISTICA:

Codice Identificativo Struttura (CIS):

Tipologia: Altri alloggi privati

Sottotipologia: Locazione turistica

ANAGRAFICA DELL' IMMOBILE:

Situato in:

N:

Comune:

Località:

Provincia:

CAP:

Piano:

Scala:

Interno:

Foglio:

Particella:

Subalterno:

GESTORE DELL' IMMOBILE:

Nome:

Cognome:

Data nascita:

CF:

Tel:

Residente in:

N:

Stato:

Comune:

Provincia:

CAP:

Email:

PEC:

Titolo di disponibilità dell'immobile:

INDIRIZZO A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI:

Indirizzo:

N:

Stato:

Comune:

Provincia:

CAP:

Struttura:

Data:

Pagina 1





DISPONIBILITA'

Dal:

Al:

Dal:

Al:

RICETTIVITA'

Numero camere

Numero posti letto

Numero bagni

Accessibilità disabili

Accessibilità animali





Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA CHE:

la struttura è in regola con le prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia di immobili destinati a civile abitazione.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

AVVERTENZE

Coloro che locano alloggi per finalità turistiche, sono tenuti ad ottemperare ai seguenti obblighi di legge:

- indicare il CIS (codice identificativo di struttura) della unità immobiliare locata nella promo commercializzazione della medesima unità;
- trasmettere alla Polizia di Stato i dati sugli alloggiati utilizzando il "servizio alloggiati" sul portale alloggiatiweb.poliziadistato.it;
- trasmettere alla Regione, tramite il sistema applicativo SPOT, i dati sulla movimentazione turistica (arrivi, partenze, assenza di movimento ed esercizio chiuso). Per informazioni: <https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/spot>;
- riscuotere dagli alloggiati e riversare al Comune territorialmente competente l'imposta di soggiorno, ove previsto dal relativo regolamento comunale e secondo le modalità ivi disciplinate.

Protocollo in Entrata: N.D.





Comunicazione Locazione Turistica - Persona Giuridica

Allegato 3

Denominazione

LOCAZIONE TURISTICA (ALTRI ALLOGGI PRIVATI)

INFORMAZIONI LOCAZIONE TURISTICA:

Codice Identificativo Struttura (CIS):

Tipologia: Altri alloggi privati

Sottotipologia: Locazione turistica

ANAGRAFICA DELL' IMMOBILE:

Situato in: N: Comune:

Località: Provincia: CAP:

Piano: Scala: Interno:

Foglio: Particella: Subalterno:

GESTORE DELL' IMMOBILE:

Nome: Cognome: Data nascita:

CF: Tel: Ruolo:

Residente in: N:

Stato: Comune: Provincia: CAP:

Email: PEC:

Titolo di disponibilità dell'immobile:

SEDE LEGALE

Ragione sociale: CF / P.IVA:

Indirizzo: N:

Stato: Comune: Provincia: CAP:

Tel: Email: PEC:

Struttura:

Data:

Pagina 1





DISPONIBILITA'

Dal:

Al:

Dal:

Al:

RICETTIVITA'

Numero camere

Numero posti letto

Numero bagni

Accessibilità disabili

Accessibilità animali





Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA CHE:

la struttura è in regola con le prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia di immobili destinati a civile abitazione.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

AVVERTENZE

Coloro che locano alloggi per finalità turistiche, sono tenuti ad ottemperare ai seguenti obblighi di legge:

- indicare il CIS (codice identificativo di struttura) della unità immobiliare locata nella promo commercializzazione della medesima unità;
- trasmettere alla Polizia di Stato i dati sugli alloggiati utilizzando il "servizio alloggiati" sul portale alloggiatiweb.poliziadistato.it;
- trasmettere alla Regione, tramite il sistema applicativo SPOT, i dati sulla movimentazione turistica (arrivi, partenze, assenza di movimento ed esercizio chiuso). Per informazioni: <https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/spot>;
- riscuotere dagli alloggiati e riversare al Comune territorialmente competente l'imposta di soggiorno, ove previsto dal relativo regolamento comunale e secondo le modalità ivi disciplinate.

Protocollo in Entrata: N.D.

